

COMUNE DI CERETTO LOMELLINA
Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 9 Codice Ente 11181

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì TRENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 21,00, nella Sala Comunale del Palazzo Municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione:

COGNOME E NOME	CARICA	-----PRESENTE	-----ASSENTE
Cattaneo Giovanni	Sindaco	X	
Porati Roberto	Consigliere	X	
Camerone Umberto	Consigliere	X	
Bardella Flavio	Consigliere	X	
Premoli Andrea	Consigliere	X	
Comelli Roberto	Consigliere	X	
Villa Vittorio	Consigliere	X	
Demaestri Donatella	Consigliere	X	
Semplici Paola	Consigliere		X
Fiocco Marino	Consigliere		X
Leone Doriana	Consigliere		X
	TOTALE	8	3

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Maurizio Gianlucio Visco

Il Sindaco Cattaneo Dott. Giovanni assume la presidenza e constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”*;
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: *“5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”*

Ricordato che, ai sensi del citato art. 151, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n.26 in data 16/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2022-2024 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n.20 in data 30/07/2021 ha approvato il Documento unico di programmazione;

- la Giunta Comunale, con deliberazione n.15 in data 12/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2022-2024, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione;

Richiamata la propria deliberazione in data odierna, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022-2024;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n.16 in data 12/05/2022, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2020);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 in data 12/05/2022, relativa alla **verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà**;
- *la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 in data 12/05/2022, con cui è stata confermata per il 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, di cui al d.Lgs.n. 360/1998;*
- la deliberazione di Giunta Comunale n.12 in data 12/05/2022, relativa alla conferma per l'anno 2022 delle **aliquote e delle detrazioni dell'IMU** di cui all'art. 1, cc. 738-783, L. n. 160/2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 12/05/2022, relativa alla conferma per l'anno 2022 delle **tariffe del Canone unico patrimoniale (ex art. 1, cc. 816-847, L. n. 160/2019)**;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 12/05/2022, di **destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada**, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.14 in data 12/05/2022, con la quale si è dato atto che i prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio 2022 e alla determinazione delle relative tariffe e contribuzioni risultano NEGATIVI e che pertanto non risulta necessario stabilire la percentuale di copertura dei costi determinata dalle tariffe o contribuzioni e dalle entrate specificatamente destinate, dando atto altresì che questo ente, in base al rendiconto della gestione dell'anno 2021 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), *non risulta* essere strutturalmente deficitario;
- la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni;

Preso atto che non sono state variate le tariffe per la **concessione dei loculi cimiteriali, tombe di famiglia e aree cimiteriali**;

Visto l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d "sganciamento TARI");

Visto l'articolo 13 comma 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 stabilisce che *"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile"*;

Osservato che la norma appena richiamata apre alla possibilità di approvare le delibere di fissazione di tariffe e aliquote dei tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, consentendo dunque di provvedere, mediante una variazione di bilancio, al recepimento delle eventuali successive modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all'entrata dei tributi coinvolti;

Ritenuto inoltre che ogni perplessità circa la prevalenza del termine fissato dal D.L. 228/2021 sopra citato possa essere ampiamente superata dalla portata generale della successiva disposizione normativa ex art. 13 co. 5 bis D.L. 4/2022 che offre la facoltà di modifica delle tariffe anche successivamente all'approvazione del bilancio da parte del Comune;

Preso atto che, in relazione alla TARI, questo Ente ha approvato con distinte deliberazioni del Consiglio Comunale in data odierna, per l'anno 2022, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd)

applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)", validando contestualmente, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 363/2021 di ARERA, il Piano Economico Finanziario e i documenti ad esso allegati;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali dal 14 maggio 2022, per sette giorni consecutivi, i sensi dell'art. 174 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.3 del vigente regolamento comunale di contabilità,

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *"gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*;

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *"a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123"*.

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'art. 1, c. 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali, prevede che *"i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori"*;

Rilevato che, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010);

- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010);
- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010);
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010);
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011);
- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012);
- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010).

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Dato atto che eventuali futuri indebitamenti o investimenti potranno essere effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 comma 3 della legge n.243/2012, nel rispetto dell'equilibrio sancito dall'art.9 commi 1 e 1-bis della legge 243/2012, come sancito dalla Sentenza n.20/2019 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite;

Dato atto che nel bilancio di previsione 2022/2024 NON sono stati previsti accantonamenti per spese potenziali relative a:

- contenziosi, ai sensi del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D. Lgs. n.118/2011;
- rischi escussione garanzie concesse;
- altri rischi (restituzione TARI; restituzione ICP);
- indennità di fine mandato, ai sensi del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D. Lgs. n.118/2011;
- copertura perdite organismi partecipati, ai sensi del comma 552 art. 1 legge n.147/2013 e art. 21 commi 1 e 2 D. Lgs. n.175/2016

Dato atto invece che è stato previsto un fondo accantonamenti per tutela retributiva (aumenti rinnovi contrattuali);

Visto che nel bilancio di previsione 2022/2024 è stata prevista un'apposita posta contabile denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)", secondo quanto previsto dal principio contabile

applicato 4/2 punto 3.3, calcolato secondo l'esempio n.5 di tale principio contabile, sulle entrate considerate di dubbia e difficile esazione, che saranno accertate per l'intero importo del credito;

Visto il comma 882 dell'art. 1 della legge 27.12.2017 n.205 (legge di bilancio 2018). che modificava il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante il "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" annesso al D. Lgs. n.118/2011 e rimodulava l'accantonamento minimo per il FCDE. Pertanto per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il FCDE risulta pari al 100%, sia nel 2022, che nel 2023 e 2024;

Visto l'art.1 commi 79-80 della legge 27 dicembre 2019 n.160 (legge di bilancio 2020);

Visto che tale FCDE è stato iscritto in bilancio nell'importo del:

- 100 % (anno 2022)
- 100 % (anno 2023)
- 100 % (anno 2024)

di quanto risultante dal calcolo effettuato con le modalità di cui all'esempio n.5 sopra citato;

Dato atto che l'elenco delle entrate considerate di dubbia esazione e quelle non considerate tali, così come il metodo utilizzato per il calcolo, i prospetti di tale calcolo e le ragioni delle scelte, sono meglio specificati nella "Nota integrativa" allegata al bilancio;

Dato atto che l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata;

Dato atto che il fondo di riserva di competenza iscritto tra le previsioni di spesa nella missione "Fondi e accantonamenti", rientra nei limiti di cui all'art. 166 comma 1 del decreto legislativo n.267/2000;

Dato atto che è stato inserito tra le previsioni di uscita nella missione "Fondi e accantonamenti", un fondo di riserva di cassa rientrante nei limiti di cui all'art. 166 comma 2-quater del decreto legislativo n.267/2000;

Dato atto che nel bilancio di previsione 2022/2024 è garantito un saldo di cassa NON negativo, ai sensi dell'art. 162 comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visto che con delibera del C.C. n.2 del 30/04/2022 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021;

Dato atto che il rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 si è chiuso con un disavanzo di amministrazione di €.32.296,75, migliorativo rispetto al disavanzo atteso di €. 32.583,80, con uno scostamento di €.287,05 che riduce il disavanzo residuo e che pertanto nel bilancio di previsione 2022/2024 è stata applicata per gli anni 2022 e 2023 la quota di disavanzo ancora da ripianare pari a €. 16.148,37 per ciascuno dei due anni;

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, reso con verbale n.05 del 13/05/2022;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n.243 e s.m.i.;

Vista la legge 30 dicembre 2021 n.234 (legge di bilancio 2022);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Con voti espressi in forma palese:

Presenti: n.8;

Votanti n.8;

Favorevoli: n.8;

Contrari: n.0;

Astenuti: n.0;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali, nell'allegato 1) alla presente delibera;
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
4. di dare atto che, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del Decreto Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), è rispettato il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2022, non essendo previste in bilancio spese per co.co.co. e spese per studi, ricerche e consulenze, dando atto che:
 - a) dal suddetto limite sono escluse le spese per:
 - incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
 - incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
 - incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*).
 - b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014);
5. di dare atto che il rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 si è chiuso con un disavanzo di amministrazione di €32.296,75, migliorativo rispetto al disavanzo atteso di €. 32.583,80, con uno scostamento di €.287,05 che riduce il disavanzo residuo e che pertanto nel bilancio di previsione 2022/2024 è stata applicata per gli anni 2022 e 2023 la quota di disavanzo ancora da ripianare pari a €. 16.148,37 per ciascuno dei due anni;
6. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014;
7. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti espressi in forma palese, consiglieri presenti:

Presenti: n.8;
Votanti n.8;
Favorevoli: n.8;
Contrari: n.0;
Astenuiti: n.0;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO 1)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		154.050,29			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		3.120,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		16.148,37	16.148,37	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		338.308,62 0,00	338.308,62 0,00	322.160,25 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		324.319,27 0,00 42.716,55	321.187,49 0,00 42.716,55	321.175,56 0,00 42.716,55
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		960,98 0,00 0,00	972,76 0,00 0,00	984,69 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		250.824,33	250.824,33	250.824,33
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		250.824,33 0,00	250.824,33 0,00	250.824,33 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Allegato alla proposta di delibera del C.C. avente per oggetto:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024
(ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).

P A R E R E

AI SENSI
ART. 153 COMMA 4
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.267

Il sottoscritto VILLARAGGIA PIERANGELO – Responsabile del Servizio
Finanziario del Comune di Ceretto Lomellina, con la presente

DICHIARA

che nel bilancio di previsione 2022-2024:

- **LE ENTRATE** previste rivestono il carattere di veridicità e attendibilità;
- **LE PREVISIONI DI SPESA** sono compatibili

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Pierangelo Villaraggia

Allegato alla proposta di delibera del C.C. avente per oggetto:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024
(ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).

PARERE EX ART.49 COMMA 1 DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N.267

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Pierangelo Villaraggia

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario in relazione alle
proprie competenze

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49
comma 1 del decreto legislativo n.267/2000.

ESPRIME

la coerenza della presente proposta di deliberazione con le linee programmatiche
previste nel D.U.P.2022/2024, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Comunale
di Contabilità

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Pierangelo Villaraggia

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Giovanni Cattaneo

L SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124 comma 1 del decreto legislativo 18/8/2000 n.267 e dall'art.32 comma 1 della legge 18/6/2009 n.69.

Ceretto Lom., li 02/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

E' copia conforme all'originale

Ceretto Lom., li 02/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto è divenuta esecutiva il giorno _____ per decorrenza del termine di cui all'art.134 del D. Lgs. n. 18/8/2000 n.267

☐ **La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

Copia conforme all'originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.2 comma 3 del decreto legislativo n.39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente.